

Segreteria Nazionale

Roma 13 marzo 2020

OGGETTO: chiarimenti in materia di prevenzione e sicurezza per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari - DPCM dell'11 marzo 2020.

In risposta alle varie richieste e sollecitazioni ricevute da parte di assistenti sociali iscritti e non iscritti operanti nel settore pubblico e privato, riguardanti l'attuazione delle disposizioni previste dal DPCM dell'11 marzo 2020, a seguito dell'evolversi e del diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

- Le prestazioni e i servizi essenziali non differibili ed alta priorità devono **continuare** ad essere garantiti in condizioni strutturali ambientali che rispettino le disposizioni governative e del Ministero Salute, mediante l'adozione da parte dei datori di lavoro delle misure di sicurezza anti-contagio. In particolare occorre assicurare la fornitura di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, disinfettanti ecc.), locali ad hoc, rispetto della distanza interpersonale di un metro. (vedi allegato)

A questo proposito invitiamo i colleghi ancora una volta a segnalare allo scrivente Sindacato e anche ai Prefetti ogni forma di inadempienza o di violazione.

- Le attività indifferibili devono essere previamente definite e comunicate a tutti gli interessati.
- Ogni disposizione di servizio che deroghi le citate indicazioni deve essere comunicata e motivata con atto formale ad ogni singolo lavoratore. Sono di conseguenza da rifiutare e contestare le disposizioni date solo verbalmente, dandone comunicazione al proprio sindacato;
- Ogni variazione organizzativa dei servizi va previamente concordata con le rappresentanze sindacali aziendali.
- Va favorita l'attivazione di numeri telefonici dedicati per aree di bisogni, segretariato sociale telefonico, numeri verde, limitando front office, colloqui e visite domiciliari quanto possibile.
- I datori di lavoro devono favorire il massimo utilizzo dello smart working o comunque tutte le modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza.

Va precisato che lo strumento dello smart working è previsto dalla legge 81/2017 ed è stato ulteriormente reso attuale dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per cui ogni lavoratore ha diritto di richiederlo, purchè sia compatibile con il proprio lavoro.

- In assenza di specifici ordini dell'autorità competente, il solo timore di contrarre la malattia non è sufficiente a giustificare l'assenza dal lavoro. L'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro può comportare un provvedimento disciplinare più o meno grave.

Segreteria Nazionale

- Il ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti, nel rispetto delle norme del codice civile e contrattuali, possono essere incentivati non imposti, piuttosto programmati e concordati tra i lavoratori e il/i responsabili del servizio.

Visto il particolare momento di emergenza occorre applicare il buonsenso e il metodo della concertazione, facendo ricorso in primis alle ferie dell'anno precedente non ancora fruite.

Il prossimo imminente decreto che il Governo sta predisponendo al fine di definire provvedimenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, nonché specifiche misure e agevolazioni di tipo economico e fiscale, dovrebbe comunque prevedere anche forme “compensative” relative alla fruizione di congedi parentali, ecc..

Il SUNAS, insieme alla FLP e alla Confederazione CSE, hanno già avanzato precise richieste per fronteggiare la situazione tutelando i cittadini, i lavoratori e le imprese sia dal punto di vista della salute che dal punto di economico e sociale.

Il SUNAS conferma l'impegno a supportare i colleghi per qualunque necessità. Per le segnalazioni e richieste di chiarimento scrivere a sunas.nazionale@gmail.com.

Il Segretario generale SUNAS
Salvatore Poidomani

